

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari



§ 2 Natura degli enti, gestione di denaro pubblico e qualificazione giuridica delle condotte

Come detto, gli enti in esame hanno natura di associazioni senza scopo di lucro. La loro esistenza è unicamente funzionale alla gestione dei finanziamenti provenienti dalla Regione Siciliana, che sono riconducibili alla stessa Regione, allo Stato o, nel caso di specie, in via prevalente o esclusiva, al Fondo Sociale Europeo dell'Unione Europea. Detti finanziamenti, come sopra specificato, sono vincolati: finalizzati, cioè, unicamente e direttamente alla realizzazione dello specifico progetto assentito. Gli stessi, dunque, non possono essere distolti dai gestori degli Enti, e devono essere impiegati unicamente nei limiti e secondo i criteri del progetto assentito.

L'ente di formazione, pertanto, è a tutti gli effetti gestore del denaro pubblico, relativamente al quale ha l'obbligo del rendiconto, oltre che della restituzione dell'eventuale avanzo (circostanza, come si può immaginare, assai rara).

A quanto pare l'approvazione dei progetti formativi proposti dai vari enti avverrebbe sulla base di una prospettazione generica dei costi da sostenere, in assenza, cioè, di preventivi specifici con riferimento alle singole voci di costo.

In ogni caso, una volta conseguita l'approvazione del progetto formativo, l'erogazione del finanziamento (che, come detto, ricomprende sia i costi per il personale, che i costi di gestione), in gran parte disciplinato dalla l.r. 24/1976 (nonché, per gli aspetti più specificamente inerenti alla gestione dei finanziamenti, dalla circolare n. 6 del 11/6/2004, sulla quale si tornerà più diffusamente in seguito), dovrebbe avvenire in tre rate nel corso dell'anno: una prima, pari al 50% del finanziamento approvato, come anticipazione e previa presentazione di documentazione attestante l'attività espletata e da espletare, nonché una fideiussione bancaria corrispondente all'importo; una seconda, pari al 30% del finanziamento approvato, anche in questo caso come anticipazione e previa presentazione di documentazione attestante l'attività espletata e da espletare, nonché una fideiussione bancaria corrispondente all'importo; infine una terza, pari al saldo, erogata a seguito della verifica del rendiconto presentato dall'ente e previo controllo di tutta la documentazione contabile che gli enti, come specificato dall'Albert, sarebbero tenuti a conservare⁶. Solo alla fine del corso, dunque, il costo genericamente preventivato nel progetto, verrebbe ad assumere contorni definiti, con individuazione specifica, e specifica documentazione delle singole voci.

Come precisato dall'Albert, la rendicontazione finale deve essere verificata dal funzionario dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, che agisce per conto dell'Assessorato alla Formazione, il quale dovrebbe vidimare tutti i documenti di spesa⁷, specificando su ciascuno di essi se il relativo costo viene riconosciuto ed in quale misura, potendosi ripartire un determinato costo anche su più corsi.

Sempre secondo l'Albert, in base a varie circolari succedutesi nel tempo – nel contesto di generale, probabilmente non casuale, confusione – l'acquisto o la locazione di beni e servizi dovrebbe essere effettuata dagli enti ammessi a finanziamento secondo procedure di pubblicità atte a garantire la convenienza economica della scelta (quali un certo numero di preventivi da soggetti indipendenti, ecc.),

⁶ «... No, la regione non le detiene, stanno presso l'ente... che è tenuto a conservare in originale e sono spuntati sull'originale, devono essere spuntati sull'originale...»

⁷ «...quando io ti spunto il tuo costo io devo vedere che quello stesso.. cioè, le fatture vengono timbrate (...) riconosciute e pagate, che vuol dire che io sulla fattura di acquisto ho questo... Sì, certo, certo, si pone il timbro della regione siciliana, si mette un bollino, una firma immagino, una sigla metterà... Sì certo, cioè, al momento in cui io pago il signore che mi ha firmato che si paga cento deve aver messo su tutti quei pezzi che producono cento una spuntatine... Altrimenti è come se non ci fossero... »

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

mentre per il leasing di autovetture – che sarebbe (incomprensibilmente) consentito – solo di recente, secondo l'Albert, sarebbe stato posto un tetto alla cilindrata, nel limite di 1.600 c.c.

Secondo quanto riferito da Rizzo Vincenzo Paolo, funzionario direttivo del servizio rendicontazione presso l'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione Professionale, per quanto riguarda la compilazione della nota di revisione, come previsto dalle circolari, la revisione contabile deve essere di tipo analitico, distinta voce per voce. In particolare, le voci principali riguardano gestione e personale, che a sua volta si dividono in sotto voci come da modello esibito. Pertanto, le spese sostenute per l'affitto dei locali devono essere distinte ad esempio da quelle per il noleggio attrezzature. È quindi escluso che l'ente interessato possa produrre un contratto d'affitto locali e noleggio attrezzature da cui non si evinca chiaramente l'importo corrisposto per le singole voci. Con riguardo all'importo previsto per l'affitto dei locali l'amministrazione non richiede in linea di massima la congruità del prezzo, tranne nei casi in cui il funzionario revisore non lo ritenga opportuno. Diverso il caso del noleggio delle attrezzature. La normativa prevede, infatti l'acquisizione da parte dell'ente di almeno tre preventivi, eccezion fatta nei casi in cui i locali siano già comprensivi di attrezzature e vi sia un unico contratto. Per quanto riguarda la sublocazione essa è prevista dalla circolare n. 6 con l'obbligo di presentare una dichiarazione attestante la mancata fruizione di finanziamenti pubblici, laddove il locatore è l'ente di formazione. Preciso che la planimetria è generalmente allegata alla perizia giurata prodotta dall'ente ai fini dell'idoneità preliminarmente all'inizio dell'attività e successivamente deve essere esibito in sede di visita ispettiva da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Romano Domenico, già funzionario dell'Ispettorato del Lavoro e materialmente autore di alcune delle note di revisione nei confronti degli enti professionali per cui è processo, affermava che sarebbe stato possibile che il proprietario del locale fosse uguale al noleggiatore delle attrezzature. In questo caso poteva essere stilato anche un unico contratto, purché fosse specificato il canone di locazione e l'importo dovuto per il noleggio, specificando il numero e la tipologia delle attrezzature nolleggiate, come se fossero due contratti distinti e separati.

Come riferito da Di Bella Rosaria, dirigente dell'Unità Operativa II dell'Ispettorato del Lavoro di Messina, gli enti di formazione dovrebbero inoltrare all'Ispettorato del Lavoro la comunicazione di avvio di attività corsale richiedendo il rilascio dell'idoneità locali ed attrezzature allegando la documentazione attinente la richiesta. Ed in particolare: generalità del responsabile, elenco allievi vistato dalla Sezione circoscrizionale per l'impiego, calendario delle azioni e lezioni, perizia giurata resa da un tecnico professionista iscritto all'albo in cui risultano le attrezzature analiticamente individuate (con numero di matricola) e con la dichiarazione di conformità alla normativa CEE, inesistenza di barriere architettoniche, il possesso dei parametri delle superfici delle aule (planimetria dei locali), titolo di disponibilità dei locali (contratti di affitto o altro) indicazione del responsabile alla sicurezza. Si procede all'istruttoria della pratica, vagliando la documentazione presentata e se non vi sono rilievi viene rilasciato il relativo parere. L'ente ha l'obbligo di presentare detta documentazione all'apertura di ogni anno formativo. Voglio precisare che per disposizione dell'Assessorato la perizia giurata ha una validità di tre anni molti enti pertanto, comunicano ad apertura di corso che non vi sono state variazioni rispetto all'attività di formazione dell'anno precedente.

Sul punto Sauta Elio, escusso in data 19/7/2011 a sommarie informazioni – dunque senza le garanzie di legge – quale presidente dell'ARAM aveva affermato, tra l'altro: «il pagamento ai fornitori avviene dopo l'accreditamento delle relative somme da parte della regione Siciliana, direttamente dall'Ente al fornitore. I pagamenti, ai fini della rendicontazione, vanno suddivisi per progetto e, ogni

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

progetto, può essere formato da più corsi. Per tale motivo la lettura della rendicontazione non è semplice e tengo a precisare che gli Enti non fanno altro che compilare dei modelli predisposti dall'Amministrazione regionale... la normativa vigente prevede che per il noleggio delle attrezzature è sufficiente l'acquisizione di tre preventivi, mentre non prevede l'acquisto di beni di costo superiore a 516,00 euro. Per gli affitti degli immobili, invece, la Regione non dà indicazioni di sorta, ma l'A.R.A.M., comunque, si è attenuta ai parametri consigliati dall'U.T.E., già utilizzati per gli immobili di proprietà dell'Istituto Cristo Re».

Tra l'altro, in ordine alla conservazione della documentazione, secondo quanto disposto dalla già citata circolare n. 6 del 11/6/2004, ai fini di una più agevole rendicontazione, l'organismo gestore dovrà provvedere alla predisposizione di appositi fascicoli, distinti per azioni e, successivamente, per macrovoci e per singole voci di spesa, coerentemente con il budget approvato, contenenti tutta la documentazione da esibire al momento del controllo. Alle diverse categorie di macrovoci sono applicate le medesime metodologie di rendicontazione.

Non pare che gli enti esaminati abbiano rispettato detta disciplina – e occorrerebbe domandarsi come i funzionari possano avere proceduto alla revisione dei rendiconti – sicchè la documentazione è stata conservata in condizioni apparentemente caotiche ed esibita, di volta in volta, dai responsabili degli enti, asseritamente previa ricerca.

In proposito deve rammentarsi che, come evidenziato da Verde Maria Josè, dirigente del Servizio Rendicontazione presso l'Assessorato Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale, al momento della rendicontazione finale, ultimata l'attività formativa gli Enti interessati presentano entro 60 gg. la richiesta di rendicontazione. A questo punto vengono svolte le operazioni di rendicontazione in contraddittorio con un funzionario dell'Amministrazione che stilerà la nota di revisione del rendiconto in base alla quale il servizio gestione può erogare il saldo del finanziamento... Per quanto concerne l'attività di verifica posso dire che l'Ente deve presentare tutti i giustificativi di spesa in originale... I giustificativi di spesa una volta esaminati e timbrati dal funzionario revisore restano in custodia dell'Ente, mentre l'Amministrazione conserva esclusivamente la nota di revisione che viene sottoscritta per concordanza dall'Ente, dal funzionario incaricato alla revisione e dal capoufficio dell'Ufficio che ha provveduto al controllo».

In particolare, come emerso dai documenti in atti, secondo prassi, ultimata l'attività progettuale il revisore, funzionario della Regione, procede ad una prima verifica dei conti redigendo la nota di revisione "finale", sulla base della quale la Regione provvede alla liquidazione del saldo spettante. Quindi si procede ad ulteriore verifica della contabilità, comprendente anche la documentazione relativa ai pagamenti successivi al saldo, con conseguente redazione della nota di revisione "finale a saldo", mediante la quale si dà definitivamente atto della regolarità delle spese.

Circostanza confermata anche da Crovini Massimo, altro funzionario regionale impegnato in alcune delle operazioni di revisione, il quale risentito il 29/5/2013, chiariva la procedura seguita per la rendicontazione. In particolare affermava: «l'ente di formazione professionale provvede al deposito della documentazione... presso la sede del Servizio centro per l'Impiego, previ accordi per le vie brevi. Successivamente effettua una verifica propedeutica della documentazione, prendendo visione del progetto/i e piano/i finanziari approvati dall'Assessorato competente; in particolare suddiviso la documentazione sulla scorta di quanto previsto per i conti gestione e personale indicati nel piano finanziario. Effettuata questa prima verifica, prendo visione del giornale per la registrazione delle operazioni contabili redatto dall'ente di formazione sul quale vengono riportate tutte le voci di spesa e degli

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

allegati eventualmente previsti (tra i quali ricevute bancarie, assegni, bonifici e ogni altro documento attestante il pagamento), sul quale viene apposto il timbro di vidimazione con l'indicazione dell'importo riconosciuto e rimborsato all'ente di formazione da parte della Regione Siciliana. Dopo aver effettuato la verifica documentale di cui sopra procedo alla redazione della prevista nota di revisione riportando nella stessa gli importi globali per voce portati a rendiconto dall'ente di formazione e gli importi ammessi in fase di revisione contabile. Nella pagina riguardante le risultanze, oltre al riepilogo degli importi posti a rendiconto, nella parte denominata note, riporto le dichiarazioni sia personali in ordine alle modalità di revisione che quelle dichiarate dal legale rappresentante dell'ente, nonché un prospetto/elenco distinto per voce indicando gli importi non riconosciuti in fase di verifica con specifica delle motivazioni addotte al non riconoscimento. Le note di revisione vengono firmate, per presa visione e concordanza, dal legale rappresentante dell'ente di formazione beneficiario del finanziamento, dal revisore contabile e dal direttore pro tempore del Servizio Centro per l'impiego e successivamente trasmesse, in triplice copia, al Servizio Gestione dell'Assessorato competente».

Lo stesso precisava altresì che, una volta completate le procedure di revisione contabile, tutta la documentazione, compresi i documenti giustificativi di spesa, vengono restituiti all'Ente di Formazione per custodia e conservazione, di talchè nulla rimane agli atti dell'ufficio oltre la nota di revisione redatta alla fine della procedura e inviata alla Regione Siciliana.

Pertanto, ultimate le operazioni di revisione — che vengono eseguite dal funzionario dell'amministrazione in contraddittorio con il responsabile dell'ente e, dunque, alla presenza di quest'ultimo — la documentazione originale, con le relative annotazioni apposte dal funzionario dell'Amministrazione, viene restituita all'ente di formazione che dovrebbe conservarla. L'Amministrazione, per contro, non conserva alcun documento di spesa, né in copia, né in originale, limitandosi a trattenere la propria copia del documento di revisione, sulla scorta del quale si procederà alla liquidazione del saldo ed agli altri adempimenti. Ne discende, peraltro, che, restando depositario dei documenti di spesa, sui quali l'attestazione effettuata dalla Regione dovrebbe giovare anche ad individuare il documento originale esibito per la rendicontazione, l'ente assumerebbe, anche con riferimento a tale deposito, funzioni pubblicistiche.

Quanto alla locazione di immobili ed attrezzature, in assenza di specifica disciplina, deve farsi ricorso a quella generale in materia di spese. In via di principio la circolare summenzionata rinvia al Regolamento della Commissione Europea n. 1685 del 28 luglio 2000 (oggi sostituito dal regolamento n. 1828 del 27/12/2006) il quale, tra l'altro, stabiliva che *le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato*. Si prevede, altresì, che *gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile...* Sostanzialmente analoga la disciplina di cui alla menzionata circolare, secondo la quale *sono ammissibili quali spese generali i costi indiretti legati all'attività finanziata, a condizione che siano basati su costi effettivi e che vengano imputate con calcolo pro-rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Il calcolo di tali costi viene effettuato sulla base dei relativi documenti di spesa*. Con specifico riferimento agli immobili, quindi, la circolare precisa che sono ammissibili i costi di affitto, ovvero i costi riferiti alla spesa per il canone dei locali della sede se l'affitto si riferisce solo al periodo del progetto; oppure la quota di spesa risultante dal frazionamento del costo annuo per il periodo di utilizzo (comprensivo delle attività preliminari) e alla superficie di utilizzo.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Ne discende, pertanto, che il costo di affitto dei locali può essere posto a carico del finanziamento solo nella misura in cui la spesa venga sostenuta per l'esecuzione dell'attività finanziata, cioè per lo svolgimento del corso; con la conseguenza che ove i locali non vengano utilizzati interamente per lo svolgimento del corso, potrà essere posta a carico del finanziamento solo la quota di canone corrispondente alla superficie ed al periodo effettivamente utilizzati. Pertanto, ove i locali vengano sub-locali — circostanza non espressamente vietata — ovviamente non potrà essere posta a carico del finanziamento la quota di canone imputabile alla parte dei locali sub-locali o al periodo di tempo per il quale il locale viene sub-localo.

Gli enti convenzionati, pertanto, gestiscono, per conto della Regione, denaro pubblico destinato alla realizzazione di attività rientranti tra gli scopi istituzionali della Regione. Per tale motivo l'erogazione delle somme è condizionata alla preventiva approvazione di un progetto formativo e gli enti sono tenuti al rispetto di una serie di norme ai fini dell'impiego del denaro, nonché alla puntuale rendicontazione. Per la medesima ragione, inoltre, gli enti, ai fini dell'ottenimento degli anticipi, sono tenuti a prestare idonea fidejussione e, solo in esito all'approvazione del rendiconto, possono ottenere l'erogazione dell'ultima frazione del finanziamento. Per contro la mancata approvazione del rendiconto importa l'obbligo della restituzione del finanziamento nella misura delle somme per le quali non è stato riconosciuto il valido impiego. Allo stesso modo l'Ente è obbligato a restituire le somme ottenute ed eventualmente non impiegate.

Consegue che i gestori dell'ente, e comunque coloro che per conto dell'ente hanno l'amministrazione del denaro erogato dalla Regione, nell'esercizio di tale funzione assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio; il denaro di cui dispongono e che gestiscono è, a tutti gli effetti, denaro pubblico.

§ 2.1 ...la distinzione tra truffa e peculato

Va premesso che nei casi in esame gli enti non disporrebbero di altre risorse, diverse da quelle pubbliche; di talché qualunque gestione di denaro concerne solo ed unicamente somme oggetto di finanziamento di progetti formativi, perciò, denaro pubblico.

In proposito significativo quanto riferito, in sede di accesso della Guardia di Finanza del 21/3/2013, da Maccora Marilena, dal dicembre 2012 presidente della Lumen: la stessa, infatti, ha confermato che tale ente, nell'ultimo decennio, non avrebbe avuto altro introito che i finanziamenti (regionali ed europei) destinati all'attività formativa, con una sola eccezione relativa ad un corso allestito alla fine del 2012 con fondi provenienti direttamente dagli allievi.

Altrettanto significativo il bilancio dell'ARAM al 30/9/2012 e la correlata relazione a firma del presidente dell'Aram, che, pur non formalmente acquisita dagli inquirenti, risulta oggetto di captazione dal flusso telematico del computer in uso al Sauta⁸. Nel documento, evidentemente inviato in formato PDF per e-mail ad un istituto di credito nell'ambito di una qualche operazione bancaria, si legge espressamente che l'ARAM è associazione che senza fini di lucro svolge in modo stabilmente organizzato attività di formazione a persone disoccupate/occupate. A tale scopo l'associazione riceve finanziamenti da parte dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale nel corso dell'anno 2011 le sono stati riconosciuti finanziamenti per attività formativa nell'ambito del PROF (Piano Regionale dell'Offerta Formativa) e finanziamenti nell'ambito dell'OIF (Obbligo di i-

⁸ Trascrizione integrale della e-mail conversazione progressivo n. 1179 del 10.01.13 ore 13.34.32 (R.I.T. P.M. n. 1064/12) in uscita dalla mail elio.sauta@omissis.it, verso la mail fulvia.messina@omissis.com

Tribunale di Messina. Sezione dei giudici per le indagini preliminari

struzione e formazione). Dalla relazione al bilancio emerge chiaramente che le uniche entrate per l'ente sono rappresentate sostanzialmente dai finanziamenti pubblici, mentre le uscite sono sostanzialmente giustificate in funzione della gestione dei corsi. Conseguentemente il conto economico registra utili di esercizio pari a 0, venendo dichiarata piena corrispondenza tra ricavi e costi della produzione.

Sentito in proposito Sauta Elio, questa volta con l'assistenza di difensore, ha riferito che i proventi nei bilanci degli anni dal 2006 al 2012 del Centro di Formazione Professionale Aram, del quale sono presidente dal 1997 anno della sua costituzione, sono costituiti principalmente da finanziamenti pubblici regionali o fondi sociali europei, ricevuti dallo stesso per l'attività formativa e da anticipazioni bancarie effettuate sicuramente dall'anno 2006 ma probabilmente anche qualche anno prima. Dette anticipazioni sono garantite con fidejussione bancaria e pegno su immobili e titoli personali. Tali anticipazioni ad oggi ammontano a circa 800.000,00 euro. Per cui gli unici proventi dell'ARAM sono soltanto quelli indicati nel presente atto. Ne discende che l'Aram, così come gli altri enti di formazione, dispone unicamente di denaro erogato dalla Regione a titolo di finanziamento, o erogato dalle banche quale anticipazione dei fondi regionali, anticipazioni, dunque, che devono essere restituite al momento della materiale erogazione dei fondi pubblici⁹.

In definitiva può affermarsi che in tutti i casi in cui gli enti in questione abbiano disposto di denaro, tale denaro era o sarebbe stato di provenienza pubblica, oggetto di finanziamento, come tale vincolato e non liberamente utilizzabile.

Consegue, ulteriormente, che le somme erogate dalla Regione agli enti di formazione professionale in forza della l. reg. 24/1976 (e successive modifiche ed integrazioni) – ed in generale in funzione della organizzazione e gestione dei corsi di formazione – non divengono di proprietà di tali enti. Infatti la sottoposizione della gestione degli enti – in forza dei principi generali dell'ordinamento statale, della normativa regionale, delle direttive e della normativa comunitarie, nonché delle specifiche convenzioni – oltre che ai poteri di controllo e di vigilanza, ad un obbligo di rendiconto e di restituzione dei residui di gestione, fa concludere per la conservazione della proprietà pubblica del denaro, anche quando lo stesso entri nella disponibilità dell'Ente: in sostanza l'ente non fa altro che gestire il denaro pubblico per conto della Regione. Pertanto il funzionario dell'ente che si appropria delle somme erogate dalla Regione all'ente medesimo e delle quali abbia il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio, o che destini le stesse a fini diversi da quelli per i quali le somme sono erogate, commette il delitto di peculato (cfr. Cass. VI, 15/2/94; cfr. anche Cass. VI, 23/6/2004, 37122).

Tale reato, peraltro, può concorrere con quello di truffa aggravata, nelle ipotesi in cui, conseguita legittimamente l'erogazione (per esempio a titolo di anticipazione), il gestore ponga in essere condotte fraudolente allo scopo di fare apparire come lecita l'avvenuta gestione del denaro e, dunque, di occultare le condotte distrattive, così ottenendo l'approvazione del rendiconto e, soprattutto, l'erogazione dell'ultima tranche di finanziamento, con conseguente ulteriore danno patrimoniale, determinato, per un verso dall'erogazione dell'ulteriore somma di denaro, per altro verso dal mancato recupero delle somme erogate e dallo svincolo delle fidejussioni (cfr. Cass. VI, 4 giugno 1997).

Sul punto deve, tuttavia, osservarsi che il Tribunale del Riesame, nella valutazione dell'ordinanza cautelare del 9/7/2013, pur riconoscendo integralmente la sussistenza dei fatti contestati, ha ritenuto di dovere riqualificare in "truffa aggravata" le ipotesi qualificate dall'accusa in termini di peculato. Approccio che risulta confermato dalla Corte di Cassazione che con la pronuncia del

⁹ Peraltro occorre domandarsi con quali risorse vengono pagati gli interessi sulle anticipazioni bancarie, dal momento che non pare che il costo di tali operazioni costituisca oggetto di finanziamento da parte della Regione.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

21/1/2014 (quale si evince dalla banca dati della Corte) nei confronti di Capone Natale, a seguito di ricorso del Pubblico ministero, ha ritenuto corretta la riqualificazione operata dal Tribunale del riesame

Pur assumendo la circostanza un rilievo marginale in questa fase (atteso che entrambe le ipotesi di reato consentono l'applicazione di misura cautelare), le conclusioni cui perviene il Tribunale non appaiono condivisibili, sembrando non tenere conto della scansione temporale della procedura di acquisizione, gestione, impiego e giustificazione del denaro pubblico.

Invero è noto che la differenza tra peculato e truffa deve essere ricercata principalmente nella modalità di acquisizione del denaro (o altra cosa mobile): nel peculato, infatti, l'agente acquista la disponibilità del denaro lecitamente, in virtù della propria funzione; se ne appropria in un momento successivo, mediante sottrazione o distrazione. In tale momento possono anche essere realizzati artifici o raggiri i quali, non essenziali ai fini della sussistenza del reato, sono generalmente funzionali ad occultare la condotta appropriativa già realizzata. Nella truffa aggravata, per contro, artifici e raggiri rappresentano elementi costitutivi del reato e vengono realizzati a monte, quale strumento per l'acquisizione del denaro pubblico: talchè l'agente, ancorchè rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non acquisirebbe la disponibilità del denaro se non in conseguenza della condotta fraudolenta, cioè mediante il raggio posto in essere ai danni dell'Amministrazione. In sostanza, dunque, nella truffa l'artificio ed il raggio sono strumenti necessari per l'acquisizione del denaro, mentre nel peculato l'acquisizione del denaro è operata lecitamente, o comunque senza il ricorso a condotte fraudolente, e l'illecito si sostanzia nella gestione del denaro.

Esattamente la Corte, nella pronuncia summenzionata, evidenzia come costituisca *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto all'attività ingannatoria o viceversa, ma nel modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro del quale si appropria: per cui sussiste peculato quando l'agente fa proprio il danaro della pubblica amministrazione, del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità del bene oggetto della sua illecita condotta. Più in particolare, ricorre il peculato quando l'artificio od il raggio (anche mediante la creazione di falsa documentazione) siano stati posti in essere non per entrare in possesso del pubblico danaro, ma per occultare la commissione dell'illecito; al contrario, nella truffa il momento consumativo del reato coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso (così Sez. 6, n. 11902 del 11/05/1994, Capponi ed altro, Rv. 200200; in senso conforme, in seguito, Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, P.G. in proc. Pacciani, Rv. 250901; Sez. 1, Sentenza n. 26705 del 13/05/2009, Troso, Rv. 244710; Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186; Sez. 6, n. 5799 del 21/03/1995, Ummaro, Rv. 201680; sostanzialmente in termini anche Sez. 6, n. 16980/08 del 18/12/2007, Gocini e altri, Rv. 239842).

Nei casi in esame ricorre esattamente una ipotesi di peculato come puntualmente definita dalla Corte. Infatti, come meglio si vedrà appresso, la disponibilità del denaro viene acquisita dagli enti non sulla base di documentazione falsa utilizzata per creare la parvenza di esistenza di spese 'gonfiate', bensì in maniera (apparentemente) lecita, in base ad un progetto formativo approvato ed autorizzato. In tale fase non viene posto in essere alcun tipo di raggio: gli enti di formazione presentano un progetto formativo rappresentando, per voci generali, l'ipotizzato fabbisogno. In tale fase non viene specificato — se non, si ribadisce, per voci generali — come verrà impiegato il denaro, né viene trasmessa alla re-



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

gione documentazione di spesa o di impegno di spesa (contratti, fatture, individuazione dei fornitori, ecc.). In questa fase non viene valorizzata alcuna *documentazione contenente la mendace rappresentazione della realtà, dunque capace di trarre in inganno chi quelle carte avrebbe dovuto esaminare*, dal momento che nessuna fattura, contratto o specifico preventivo di spesa viene esibito agli uffici della Regione, bensì solo un progetto di massima. L'ente di formazione, quindi, acquisisce lecitamente le prime due rate del finanziamento. Tanto ciò è vero che, ove la condotta si arrestasse a questa fase non sarebbe ipotizzabile una truffa neppure in termini di tentativo, atteso che non sarebbe possibile individuare l'elemento essenziale costituito dall'artificio o raggiro, non potendo questo consistere nella mera riserva mentale, nel mero proposito criminoso coltivato. È solo dopo avere ottenuto l'approvazione del progetto formativo (ed avuta contezza dell'ammontare del finanziamento) che viene creata la documentazione di spesa atta ad occultare l'effettivo impiego del denaro, fornendo un'apparente giustificazione contabile. La condotta fraudolenta è, dunque, successiva: essa consiste nella predisposizione di documenti per operazioni parzialmente inesistenti, nella costituzione o nell'impiego di società ed aziende di comodo e nella interposizione fittizia dei rapporti: tutte condotte non volte a conseguire l'approvazione del progetto e l'erogazione del finanziamento, bensì ad occultare l'appropriazione del denaro di cui l'ente aveva già conseguito la disponibilità, a fornire un'apparente giustificazione contabile alla già operata illecita distrazione.

In sostanza l'approvazione del progetto e l'erogazione delle prime rate del finanziamento avvengono — almeno nella ricostruzione di cui alle presenti vicende — senza l'intervento di artifici o raggiro. Quindi gli agenti si appropriano del denaro ricevuto, impiegandolo non per i fini istituzionali, bensì distogliendolo a proprio o ad altrui profitto. È solo in un momento successivo che intervengono gli artifici (come detto consistenti in fatture, contratti, interposizione di vari soggetti) posti in essere, come detto, non per conseguire la disponibilità del denaro, bensì per occultarne l'impiego e, ma solo infine, per ottenere l'approvazione del rendiconto, senza fare emergere le anomalie gestionali.

Nessuna contestazione, del resto, viene mossa in relazione alla fase di approvazione dei progetti formativi e, dunque, di erogazione dei finanziamenti.

Tali condotte, pertanto, si ribadisce, devono reputarsi ascrivibili alla sfera del peculato e non della truffa aggravata.

§ 3 Le intercettazioni effettuate dalla Procura di Patti

L'iniziale compendio investigativo, posto a base dell'ordinanza del 9 luglio, si è arricchito, tra l'altro, dalle risultanze delle intercettazioni eseguite dalla Procura di Patti nell'ambito del procedimento n. 2616/11 r.g.n.r. avviato presso detto ufficio giudiziario.

In tal caso le indagini hanno preso le mosse da una serie di illeciti posti in essere in occasione delle elezioni amministrative relative al comune di Patti, in ipotesi inquinate da falsi e voto di scambio. Dalle indagini, oltre a reati concernenti la gestione di appalti pubblici in territorio di Patti, emergevano illeciti concernenti la gestione di alcuni enti di formazione, attenzionandosi dapprima un ente di formazione denominato NT Soft, avente sede a Patti e parimenti risultato riconducibile a Genovese Francantonio. In ordine a tale filone di indagini il procedimento, previo stralcio al n. 2169/13 r.g.n.r., veniva trasmesso, per competenza territoriale, alla Procura di Messina, che, in data 29/10/2013, lo riuniva al presente procedimento.



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Non pare possano porsi dubbi in ordine alla utilizzabilità delle indagini – ed in particolare delle intercettazioni – effettuate nell'ambito dell'originario procedimento acceso presso la Procura di Patti e poi trasmesso, per stralcio, a Messina.

Non appare necessario scomodare la disciplina di cui all'art. 270 c.p.p. Tale normativa, infatti, pone limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni in un *diverso procedimento* da quello originario. Nel caso di specie, tuttavia, non si verte in ipotesi di *diverso procedimento*, né in senso formale, né, tanto meno, in senso sostanziale. Al contrario si tratta del medesimo procedimento, che, mediante stralcio, è confluito nell'ambito del presente procedimento, con conseguente piena ed illimitata utilizzabilità dell'intero compendio investigativo, ivi comprese le attività di intercettazione.

Del resto, quand'anche ciò non fosse, non potrebbe, comunque, non convenirsi con le considerazioni formulate dall'ufficio di Procura. Occorre, invero, evidenziare che la nozione di *diverso procedimento* nel quale, ai sensi dell'art. 270 c. 1 c.p.p., è vietata l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova, rilievo di carattere sostanziale, non potendosi, quindi, ricollegare ad un dato di ordine meramente formale, quale il numero della iscrizione nel registro delle notizie di reato, nè potendo equivalere a quella di *diverso reato*. Sicchè dalla nozione di *diverso procedimento* esulano tutti quei reati – e le correlative indagini – connessi o collegati sotto il profilo oggettivo, probatorio, o finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto; la distinzione, pertanto, va riferita al contenuto di quest'ultima, vale a dire al fatto-reato in relazione al quale il p.m. e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Conseguenza che i risultati delle intercettazioni sono immediatamente ed illimitatamente utilizzabili in tutti i procedimenti concernenti reati tra loro connessi o collegati sotto il profilo della prova o delle finalità di indagine, o in senso concretamente oggettivo, a prescindere dal titolo di reato e della diversità dei soggetti indagati o imputati (cfr. Cass. 16/10/95, 1626; Cass. 7/1/97, 7; Cass. 25/2/97, 5192; Cass. II, 1/7/2002, 34066; Cass. I, 17/12/2002, 2930; Cass. II, 2/3/2006, 7595).

Inoltre, una volta ammessa l'intercettazione nell'ambito di un procedimento, l'utilizzabilità della stessa si estende a tutti i reati emersi nel medesimo procedimento (cfr. Cass. IV, 7/6/2005, 35229; Cass. VI, 4/36/97, 7; Cass. I, 20/2/2009, 19852).

Nel caso in esame non vi è dubbio che i due procedimenti originari, poi confluiti in un unico procedimento, erano strettamente correlati, sia in quanto concernenti il medesimo oggetto, sia da un punto di vista probatorio.

§ 4 Le intercettazioni “casuali” nei confronti dell'on. Francantonio Genovese

Nel corso delle indagini sono state intercettate alcune conversazioni tra taluni degli indagati, principalmente Lamacchia Salvatore e, in misura assai più modesta, Zaccone Dario, e l'on. Francantonio Genovese.

Talune delle conversazioni intercettate appaiono rilevanti ai fini delle indagini, benché nella quasi totalità le stesse, almeno quelle di cui si ha contezza attraverso i brogliacci redatti dalla Polizia Giudiziaria, non documentano direttamente la commissione di un reato, né forniscono una prova diretta del reato medesimo. La rilevanza, appare, invece limitata, per un verso, alla dimostrazione dell'interesse dell'on. Genovese nei confronti del “sistema” della Formazione (peraltro ampiamente evincibile attra-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

verso altre fonti di prova); per altro verso alla conferma del ruolo ricoperto dai vari interlocutori nelle vicende inerenti al presente processo.

Premesso che nel corpo della presente ordinanza non si farà alcun uso delle intercettazioni in parola né, ovviamente, nei confronti del parlamentare, né, in sostanza, nei confronti dei suoi interlocutori, appare comunque utile richiamare sinteticamente la normativa che disciplina l'argomento, normativa che va rinvenuta principalmente nell'art. 68 Cost. e nella conseguente regolamentazione attuativa, in particolare, per quel che qui concerne, l'art. 6 l. 140/2003, nel testo conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 390/2007.

Innanzitutto va osservato come non possa porsi in dubbio la natura "casuale" delle captazioni nei confronti dell'on. Genovese. Benchè quest'ultimo fosse un interlocutore non infrequente del Lamacchia e del Zaccone, appare evidente — sol che si abbia riguardo al numero delle conversazioni intercettate ed alla natura delle stesse, oltre che ai provvedimenti autorizzativi — che obiettivo della captazione non era, neanche in termini di mera eventualità, il deputato, bensì: il menzionato Lamacchia in qualità di verosimile interfaccia tra gli enti di formazione originariamente oggetto di indagini — in particolare la Lumen — e l'assessorato regionale, presso il quale lo stesso ha esplicato le proprie funzioni per un certo periodo mantenendo rapporti con il relativo dirigente regionale Albert Ludovico, oltre che in relazione alle attività direttamente espletate all'interno di enti di formazione; il menzionato Zaccone, in relazione al diretto coinvolgimento del medesimo nella gestione di alcuni enti ed alle potenziali attività espletate con riferimento ai flussi di denaro.

Sul punto è noto come, al fine di individuare la natura "casuale" dell'intercettazione eseguita nei confronti del parlamentare, assuma rilievo pregnante, tra l'altro, la vastità dei soggetti coinvolti in relazione all'attività criminosa oggetto di indagine, nonché il numero delle conversazioni intercorse tra il parlamentare e il terzo (cfr. Cass. 9/9/2010, 34244). Deve ritenersi, dunque, casuale l'intercettazione quando il parlamentare sia solo uno dei tanti possibili interlocutori del soggetto la cui utenza è intercettata; non potendosi, ovviamente, ritenere inammissibile l'attività di intercettazione per la mera possibilità o probabilità che l'utente interloquisca *anche* con un parlamentare; a meno che tale interlocuzione abbia natura abituale e costante e che nei confronti di tale interlocuzione siano oggettivamente ed univocamente rivolte le indagini.

Tanto premesso va ricordato come, in base alla normativa vigente, i risultati delle intercettazioni in cui sia direttamente interlocutore un parlamentare, non possono essere utilizzate nei confronti di quest'ultimo se non a seguito dell'autorizzazione, postuma, della Camera di appartenenza, da acquisire secondo le procedure di cui al menzionato art. 6 l. 140/2003.

Per contro nulla impedisce che le stesse siano essere utilizzate nei confronti degli altri soggetti, diversi dal parlamentare, ancorchè interlocutori di quest'ultimo.

In proposito pare utile riportare alcuni significativi stralci della fondamentale sentenza n. 390/2007 della Corte Costituzionale.

La disciplina delle intercettazioni «indirette» - o, più propriamente, per quanto si dirà, delle intercettazioni «casuali» - quale delineata dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003, non può ritenersi in effetti riconducibile alla previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost.

Al riguardo, giova premettere come, nell'ambito del sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione - principio che si pone «alle origini della formazione del-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

lo Stato di diritto» (sentenza n. 24 del 2004) - debbano essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo. Tale esigenza risulta accentuata dal passaggio - avutosi con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, di riforma dell'art. 68 Cost. - ad un sistema basato esclusivamente su specifiche autorizzazioni ad acta: un sistema nel quale ogni singola previsione costituzionale attribuisce rilievo ad uno specifico interesse legato alla funzione parlamentare e fissa, in pari tempo, i limiti entro i quali esso merita protezione, stabilendo quali connotazioni debba presentare un determinato atto processuale, affinché si giustifichi il suo assoggettamento al nulla osta dell'organo politico.

Nella specie, dal testo dell'art. 68, terzo comma, Cost. («analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza») non può ricavarsi alcun riferimento ad un controllo parlamentare a posteriori sulle intercettazioni occasionali. La norma costituzionale ha riguardo, infatti, alla «sottoposizione» di un parlamentare ad intercettazione e ad una autorizzazione di tipo preventivo: il nulla osta è richiesto per eseguire l'atto investigativo, e non per utilizzare nel processo i risultati di un atto precedentemente espletato. Il che è confermato, ove ve ne fosse bisogno, dal fatto che la norma richiama un'autorizzazione «analoga» a quella - indubitabilmente preventiva - prevista dal secondo comma dello stesso art. 68 Cost. in rapporto alle perquisizioni personali o domiciliari, all'arresto, alle misure privative della libertà personale.

...

La ratio della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. converge, d'altro canto, con la lettera della norma.

L'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione. La necessità dell'autorizzazione viene meno, infatti, allorché la limitazione della libertà del parlamentare si connetta a titoli o situazioni - come l'esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile o la flagranza di un delitto per cui sia previsto l'arresto obbligatorio - che escludono, di per sé, la configurabilità delle accennate evenienze.

...

In tale prospettiva, l'autorizzazione preventiva - contemplata dalla norma costituzionale - postula un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare, a prescindere dalla considerazione dei pregiudizi che la sua esecuzione può comportare al singolo parlamentare. Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non con gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell'atto; tali interessi trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la generalità dei consociati.

Questo rilievo vale anche in rapporto alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Richiedendo il preventivo assenso della Camera di appartenenza ai fini dell'esecuzione di tale mezzo investigativo, l'art. 68, terzo comma, Cost. non mira a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale. Quest'ultimo diritto trova riconoscimento e tutela, a livello costituzionale, nell'art. 15 Cost., secondo il quale la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

L'ulteriore garanzia accordata dall'art. 68, terzo comma, Cost. è strumentale, per contro, anche in questo caso, alla salvaguardia delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività. E ciò analogamente a quanto avviene per l'autorizzazione preventiva alle perquisizioni ed ai sequestri di corrispondenza, il cui oggetto ben può consistere anche in documenti a carattere comunicativo.

Nel caso delle intercettazioni fortuite, peraltro, l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio - o, comunque, di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento, volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle sue funzioni - resta esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto.

...

Sotto questo profilo, si deve quindi ritenere che la previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. risulti interamente soddisfatta, a livello di legge ordinaria, dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003, le cui statuizioni debbono necessariamente interpretarsi in coerenza con quelle del precetto costituzionale che essa mira ad attuare. La disciplina dell'autorizzazione preventiva, dettata dall'art. 4, deve ritenersi destinata, cioè, a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti. In tal senso può e deve intendersi la formula «eseguire nei confronti di un membro del Parlamento [...] intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni», che compare nella norma ordinaria.

...

Escluso, pertanto, che la disciplina censurata possa considerarsi "costituzionalmente imposta" dall'art. 68, terzo comma, Cost., resta da chiarire se la stessa possa ritenersi comunque "costituzionalmente consentita". Si tratta di stabilire, cioè, se il legislatore ordinario sia abilitato a prevedere - in un'ottica di prevenzione di ipotizzabili condizionamenti sullo svolgimento del mandato elettivo - forme speciali di tutela della riservatezza del parlamentare, rispetto ad un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo, come le intercettazioni...

...

Sotto l'aspetto censurato, le disposizioni impugnate si rivelano incompatibili con il fondamentale principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione. Dette disposizioni accordano, infatti, al parlamentare una garanzia ulteriore rispetto alla griglia dell'art. 68 Cost., che - per l'ampiezza della sua previsione e delle sue conseguenze - finisce per travolgere ogni interesse contrario: giacché si elimina, ad ogni effetto, dal panorama processuale una prova legittimamente formata, anche quando coinvolga terzi che solo occasionalmente hanno interloquito con il parlamentare.

In questo modo, viene quindi introdotta una disparità di trattamento non soltanto tra il titolare del mandato elettivo e i terzi - tema, quest'ultimo, che il giudice a quo non sottopone al giudizio di questa Corte - ma tra gli stessi terzi. Le intercettazioni eseguite nel corso di un procedimento penale, infatti, possono contenere elementi utili, o addirittura decisivi, sia per le tesi dell'accusa che per quelle della difesa. Ne deriva che, coeteris paribus, la posizione del comune cittadino, cui quegli elementi nuocciano o giovino, viene a risultare differenziata - eventualmente, sino al punto da determinare il

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

passaggio da una pronuncia di condanna ad una assolutoria (e viceversa); ovvero, quanto al danneggiato dal reato, il passaggio dal riconoscimento al diniego della pretesa risarcitoria - in ragione della circostanza, puramente casuale, che il soggetto sottoposto ad intercettazione abbia avuto, come interlocutore, un membro del Parlamento.

Al tempo stesso, impedendo di utilizzare le intercettazioni in questione anche nei confronti di soggetti non parlamentari, le disposizioni in parola finiscono, di fatto - senza alcuna base di legittimazione costituzionale - per configurare una immunità a vantaggio di soggetti che non avrebbero comunque ragione di usufruirne, in quanto non chiamati ad esercitare alcun mandato elettivo.

In sostanza, ciò che rende contrastante il complesso di norme in esame non soltanto con il parametro dell'eguaglianza, ma anche con quello della razionalità intrinseca della scelta legislativa, è il fatto che - per neutralizzare gli effetti della diffusione delle conversazioni del parlamentare, casualmente intercettate - sia stato delineato un meccanismo integralmente e irrimediabilmente demolitorio, omettendo qualsiasi apprezzamento della posizione dei terzi, anch'essi coinvolti in quelle conversazioni.

I commi 2, 5 e 6 dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003 vanno dichiarati, pertanto, costituzionalmente illegittimi nella parte in cui stabiliscono che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei confronti in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.

La declaratoria di illegittimità costituzionale comporta che l'autorità giudiziaria non debba rinviare dell'autorizzazione della Camera, qualora intenda utilizzare le intercettazioni solo nei confronti dei terzi. Invece, qualora si voglia far uso delle intercettazioni sia nei confronti dei terzi che del parlamentare, il diniego dell'autorizzazione non comporterà l'obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni, la quale rimarrà utilizzabile limitatamente ai terzi.

§ 5 Il quadro degli illeciti

Come immaginabile, in un contesto quale quello dianzi descritto, il noleggio di beni e attrezzature, nonché l'affitto di locali - asseritamente funzionali allo svolgimento dei corsi e come tali posti a carico del finanziamento regionale - sono divenuti occasione di facile "spreco" di denaro pubblico e spesso di arricchimento illecito.

Talchè, come si vedrà appresso, nella maggior parte dei casi i noleggi delle attrezzature sono stati effettuati ricorrendo a ditte riconducibili ai medesimi amministratori degli enti, spesso a tal uopo costituite, frequentemente in assenza di gare o altre forme di evidenza ed a prezzi platealmente esagerati.

Del pari la locazione degli immobili pare sistematicamente sottratta a qualunque valutazione di congruità, spesso effettuata presso soggetti riconducibili agli stessi gestori degli enti di formazione, con sconcertanti intrecci di interessi, tanto più clamorosi in quanto trascurati dagli organi di controllo.

Secondo i conteggi effettuati dal consulente del pubblico ministero, tra il 2006 ed il 2011, gli enti Aram e Lumen Onlus avrebbero ottenuto l'approvazione di un certo numero di progetti formativi e relativi finanziamenti, così ripartito: l'Aram avrebbe ottenuto l'approvazione di 32 progetti di formazione (di cui 15 nel solo 2011) per finanziamenti complessivi pari a €. 23.414.820,86, di cui €. 20.341.290,25 destinati a coprire i costi del personale e la parte restante destinata a coprire i costi di gestione; la Lumen Onlus avrebbe ottenuto l'approvazione di 15 progetti di formazione (di cui 4 nel

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

2011) per finanziamenti complessivi pari a €. 3.335.351,16, di cui €. 2.174.658,50 destinati a coprire i costi del personale e la parte restante destinata a coprire i costi di gestione.

La prima fase delle indagini ha consentito di appurare che gli enti Aram e Lumen, venivano gestiti, in maniera spregiudicata, allo scopo di distrarre le risorse pubbliche messe loro a disposizione dalla Regione Siciliana. A tale scopo è risultata la costituzione di una rete di società commerciali le quali hanno fatto da schermo per le relative sottrazioni: in sostanza attrezzature e beni immobili sono stati affittati o noleggiati da dette società e poi subaffittati agli enti di formazione a prezzi notevolmente maggiorati, consentendo ai protagonisti di appropriarsi delle cospicue differenze di prezzo; in altri casi, immobili o attrezzature sono stati acquistati dalle società, quindi affittati agli enti di formazione a prezzi spropositati, talora pari al valore di acquisto, comunque al di fuori di ogni logica di mercato. Infine, in altre circostanze, sono stati formati contratti relativi a prestazioni o somministrazioni in realtà mai effettuati, sempre con lo scopo di giustificare le sottrazioni di considerevoli somme di denaro.

L'ulteriore sviluppo investigativo ha consentito di appurare non solo che Lumen ed Aram, come già intuibile dalla prima fase delle indagini, erano in realtà riconducibili ad un unitario centro di interessi, ma anche che a detto centro di interessi sono riconducibili ulteriori enti di formazione: una costellazione cui fa da *pendant* una parallela rete di società ed enti, del pari riconducibile al medesimo centro di interessi, impiegata per giustificare, attraverso meccanismi di fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti, la sistematica sottrazione di consistenti volumi di denaro pubblico.

Tale centro di interessi è, poi, stato individuato, in ultimo, nella persona dell'onorevole Francantonio Genovese. Infatti è costui che, nel corso del tempo – con l'evidente consapevolezza dei cospicui guadagni illeciti realizzabili e dei potenziali vantaggi probabilmente di natura elettorale – ha provveduto ad acquisire, per il tramite di una rete di complici ricavata in parte nella propria cerchia familiare, il controllo di diversi enti di formazione sparsi nella Regione Siciliana¹⁰; quindi, parallelamente, a costituire una rete di società mediante le quali giustificare le appropriazioni ed attraverso le quali fare transitare i profitti illeciti.

§ 6 Il collegamento tra gli enti di formazione ...

Le originarie indagini avevano messo in evidenza il collegamento esistente tra gli enti Aram e Lumen Onlus in ragione dei soggetti coinvolti nella gestione e delle cointeressenze economiche. Tali enti, come sopra osservato, sono accreditati presso la Regione Siciliana per l'organizzazione di attività formative con oneri a carico della stessa Regione (eventualmente finanziati o cofinanziati dal Fondo Europeo o dallo Stato). Come già detto, questi non risultano avere altro scopo – e dunque altre attività economiche – se non quello inerente alla organizzazione dei predetti corsi.

Lo stretto legame esistente tra i due enti, oltre che dagli elementi che di seguito verranno descritti, emerge anche dal tenore di alcune conversazioni.

Emblematiche, in particolare, appaiono le conversazioni intrattenute nella giornata del 21/11/2012 da Moscato Giovanni – soggetto che nell'ambito del presente procedimento è stato, in parte, delegato dal Sauta a mantenere i rapporti con la polizia giudiziaria – prima con Schirò Elena, al tempo presidente della Lumen, poi con Sauta Elio, presidente dell'ARAM.

¹⁰ Oltre Aram e Lumen, anche enti quali Enfap, Enaip, IAL, NTsoft, Training service, L&G, Confapi, Cesam risultano legati al Genovese.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Nel corso della prima conversazione¹¹, infatti, il Moscato, riferendo alla Schirò della propria attività svolta a Palermo per conto della Lumen presso una funzionaria addetta alla "formazione", raccontava che nel corso dell'incontro era sopraggiunta altra dipendente che, riconoscendolo, aveva rivelato alla funzionaria che egli operava anche per conto dell'ARAM; circostanza che egli non avrebbe voluto fare sapere, evidentemente per non destare sospetti («...poi entrò uno...entrò una signora che mi conoscevi...mi conosceva...e mi fa...ARAM!...Che ci fa...allora vedi che ti ho fatto tutte cose.... Io cerca-vo...di nondi non farglielo sapere...niente ..ora lo saprà per forza...quindi dopo cinque minuti mi fa...senta...io sono un palermitano...sono palermitano però....lavoro a Messina...e lavoro anche per ARAM... Ahhhh...anche ARAM...la stessa cosa... ..allora niente ...quindi, ora sà che sono LUMEN e ARAM... va bene... va bene... gli faccio, non si preoccupi neanche per ARAM... perchè ora ha visto che sto LUMEN ...e cosa devo fare...lo farò pure per ARAM...»).

Analogo racconto il Moscato faceva poco dopo al Sauta¹² («...sono stato oggi pomeriggio per la Lumen dalla CALI'... perchè praticamente... va bè la Lumen aveva il discorso che le fidejussioni, adesso c'è stato il blocco del protocollo e quindi mi ero andato a informare se gli erano arrivati, e praticamente mi ha detto che mancavano documenti... comunque glieli ho portati e comunque abbiamo fatto amicizia... sì perchè... era un pochettino incazzata all'inizio... no era un pochettino incazzata all'inizio perchè mi ha detto dice... ma tu chi sei ??? gli faccio sono il consulente ... cioè ma tu chi mi rappresenti ... e gli faccio io sono per la Lumen, sono il consulente della Lumen... dice ah va bene... e allora praticamente è successo questo... gli faccio senta, sono di Messina, io sono di Palermo ho cercato di mediare un pochettino la situazione... e quindi cosa è successo, che praticamente gli ho detto va bè non si preoccupi gliele faccio io, basta che me lo dice... a un certo punto, passa quella del fondo di garanzia.... e mi fa "ah ARAM a proposito" (RIDONO) e quindi ha saputo che ero pure dell'ARAM e io gli ho detto, senta io sono mi occupo di ARAM e (incomprensibile).... sì sìno no no gli ho detto cioè solamente il discorso che mi occupo anche dell'ARAM, perchè poi è nato il discorso ... gli faccio ora questi documenti che lei desidera me li comincio a preparare per l'ARAM in modo tale che praticamente non abbiamo problemi so che li vuole in duplice copia, mi ha detto me li deve sistemare così...insomma va bè tutte ste tarantelle e quindi l'ho chiamata per dirle che materialmente, ci vuole alcuni documenti in duplice copia, ora non lo so, dico, vuole che comincio a preparare.... non lo so se ha fatto»).

Simile significato può essere attribuito alle due conversazioni intercettate alle 9,29 ed alle 10,09 del 22/11/2012, dalle quali emerge il collegamento esistente non solo tra Lumen ed Aram, ma anche tra queste ed altro ente denominato Training Service. Nell'occasione, infatti, il Sauta si interessava per il rilascio di polizze fidejussorie non solo a favore dell'ARAM, ma anche della menzionata Training Service, nonché della Lumen. Nel corso della prima conversazione¹³ il Sauta contattava tale Finocchiaro, probabilmente funzionario di un'agenzia finanziaria, per sollecitare il rilascio di polizze fidejussorie a favore di ARAM e Training, verosimilmente necessarie per ottenere l'erogazione degli acconti sugli importi ammessi a finanziamento, ottenendo risposte rassicuranti («No..no....eh...per tutti guar-

¹¹ conversazione progressivo n. 359 del 21.11.2012 delle ore 16:45:17" (RIT PM 1007/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis , intestata a Libera Università Mediterranea di Naturopatia ed in uso a Schirò Elena, dall'utenza telefonica omissis intestata e in uso a MOSCATO Giovanni

¹² conversazione progressivo n. 149 del 21.11.2012 delle ore 17:35:37" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis in uso a Giovanni MOSCATO

¹³ conversazione progressivo n. 193 del 22.11.2012 delle ore 09.29.22" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in uscita dall'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a SAUTA Elio, diretta all'utenza telefonica omissis intestato a SRL NOISI - Corso Michelangelo Buonarroti 75 Tricastagni CT- e in uso a tale FINOCCHIARO

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

di...(risata)...già ho parlato stamattina con il dottore FAZIO perchè...stiamo concordando l'appuntamento....per consegnare le polizze eh...sia le TRAINING che le ARAM...»).

Nel corso della seconda conversazione¹⁴ il Sauta informava Schirò Elena, come detto presidente del consiglio direttivo della Lumen, del proprio contatto con il Finocchiaro («Guarda, aspetto la telefonata diho chiamato poco fa Finocchiaro, perchè ero fuori dalla grazia di Dio»), venendo invitato dall'interlocutrice a ritirare anche le polizze stipulate a nome della Lumen («Infatti, senti Elio tu oggi vai a prenderti la fidejussione?... Io ti chiedo una cortesia, siccome c'è con me Nino, mi diceva che anche lui dovrebbe ritirarlo... c'ho.... se le prepara per uno penso che le prepari anche per l'altro, se tu mandi qualcuno.... Puoi ritirare tu anche quelle, così evito a Nino di andare che lui insomma è un pochetto...»).

Nel corso della medesima conversazione il Sauta, avendo appreso che ai fini dell'accreditamento sarebbe stato necessario che le strutture venissero dotate di uno spazio ricreativo, chiedeva alla Schirò di convincere parenti ed amici con ruoli in istituti scolastici allo scopo di ottenere la concessione di un qualunque spazio, ovunque ubicato, dunque anche lontano dalla struttura formativa («Ascoltami, gioia, uno dei requisiti per mantenere l'accreditamento per l'obbligo formativo è quello di avere una convenzione con qualcuno degli spazi ricreativi dove possono fare ricreazione... Ehh...che può essere anche esterna?... Eh...eh...e con chi lo faccio....con una scuola lo volevo fare... Ehhh...a chi glielo dici?...A quale sorella glielo dici?... Eh!...Vorrei averne qualcuna più vicina...»), indipendentemente dalla natura e consistenza degli spazi medesimi (E: «No...no...no...non penso...assolutamente...l'unica cosa che mi lascia perplessa sono gli spazi...» S: «Uh!...Ma chi tinni frega...»), da indicare come area ricreativa.

§ 6.1 ... la riconducibilità degli enti a Genovese Francantonio

Le ulteriori indagini, come sopra anticipato, hanno evidenziato come il collegamento tra i vari enti di formazione faccia capo, da ultimo, alla persona di Genovese Francantonio, e come tutti gli enti, in definitiva, appartengano ad un'unitaria visione strategica.

In particolare si può affermare l'esistenza di una rete di enti e di società operanti nell'unitario bacino della "formazione", tutti facenti capo alla medesima organizzazione in ultimo riferibile a Genovese Francantonio, il quale li gestisce per il tramite di persone di sua fiducia o di prestanome. Del pari può affermarsi che tale rete di enti è stata costituita con il precipuo scopo di lucrare illeciti profitti personali mediante sistematica distrazione delle risorse pubbliche, costituite dai finanziamenti regionali erogati per lo svolgimento di progetti formativi.

Su tale circostanza, invero, si soffermava il già menzionato Cappadona Michele. Nel corso di una conversazione intrattenuta con tale Navarra Carmelo, sindaco del comune di Mazzarrà S. Andrea, il Cappadona si lamentava delle difficoltà incontrate per ottenere il finanziamento di un ente allo stesso riferibile (verosimilmente denominato AGC), asserendo che tutti i progetti da questo presentati erano stati originariamente bocciati. Affermava, pertanto, di essersi rivolto al Genovese, lamentandosi per una disparità di trattamento, così ottenendo una nuova valutazione ad egli favorevole, sebbene successivamente parzialmente bocciata dalla Corte dei Conti («no ero in graduatoria e mi hanno levato - incomprensibile- poi che cosa è successo, ho parlato con ho parlato con Antonio Genovese, Francan-

¹⁴ conversazione progressivo n. 196 del 22.11.2012 delle ore 10:09:21" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis , intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis intestato a Libera Università' Mediterranea di Naturopatia in uso a SCHIRO' Elena